



approfondimenti

COMMERCIO ELETTRONICO E VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISE

Non tutte le tipologie di transazioni economiche concluse telematicamente sono da ritenersi quali operazioni riconducibili al concetto di commercio elettronico, inteso secondo le disposizioni di cui alla Direttiva n. 31/2000 e al D.lgs n. 70/2003. Ad esempio risulterebbero escluse dal concetto di commercio elettronico, le seguenti operazioni:

- cessione di beni omaggio congiuntamente al bene principale: vi è espressa esclusione da parte dell'Agenzia con la Circolare n. 13/E/1994, in base alla quale viene specificato che non essendovi onerosità, non può esservi l'applicazione della disciplina delle vendite e distanza.
- l'acquisto di prodotti sottoposti ad accise: ai fini Iva, tali cessioni seppur effettuate mediante l'ausilio di strumenti online, non sono riconducibili alle vendite a distanza nei confronti di soggetti non dotati di partita Iva.
- le prenotazioni di alberghi e/o simili e acquisto online di biglietti aerei: vi è espressa esclusione da parte dell'Agenzia con le Circolari n. 36/E/2010 e 37/E/2011, in base alle quali viene specificato che non rientrano nel concetto elettronico, in quanto in tali ipotesi il mezzo elettronico stesso costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e pertanto viene utilizzato quale mezzo di comunicazione similare al telefono/fax.

Brescia, 27 settembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it